ATSSardegna
Azienda Tutela Salute

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda per la tutela della salute

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 663 **DEL** 27/07/2017

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE ASSL CAGLIARI

Direttore ASSL Cagliari
(Dott. Paolo Tecleme)

firma TECLEME PAOLO Firmato digitalmente da TECLEME PAOLO Data: 2017.07.26 13:07:28 +02'00'

OGGETTO: Sospensione cautelare dal servizio dipendente - omissis -

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore: Avv. Paola Trudu — TRUDU PAOLA Firmato digitalmente da TRUDU PAOLA Data: 2017.07.24 17:53:02 +02'00'

Il Responsabile del Procedimento: Avv. Paola Trudu — TRUDU PAOLA Firmato digitalmente da TRUDU PAOLA Data: 2017.07.24 17:53:20 +02'00'

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI NO

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		***DIRETTORE AMMINISTRATIVO***	
Dott. Francesco Enrichens		*Dott. Stefano* Lorusso	
FAVOREVOLE Enrichens Francesco Firmato digitalmente da Enrichens Francesco Data: 2017.07.27 10:12:46 +02'00'		FAVOREVOLE Lorusso Stefano Firmato digitalmente da Lorusso Stefano Data: 2017.07.26 18:49:13 +02'00'	
CONTRARIO		CONTRARIO	

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ATS dal 27/07/2017 al 11/08/2017

Delegato — Firmato digitalmente da LEI GAVINO Data: 2017.07.27 14:08:36 +02'00'

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari (firma)

ATSSardegna
Azienda Tutela Salute

Il Direttore ASSL Cagliari

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992 recante disposizioni di riordino della disciplina in materia sanitaria e ss.mm.;

VISTA la L.R. n. 10/2006 "Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna" e ss. mm. nonché la L. R. n. 17/16 con la quale sono state introdotte modifiche alla richiamata L. R. n. 10/2006 ed è stata istituita l'Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna con decorrenza dal 1 gennaio 2017;

VISTA la DGR Regione Sardegna n. 51/12 del 23/09/2016 di nomina del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale dell'istituita Azienda per la Salute nonché le successive Deliberazioni del predetto Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016 con le quali sono stati nominati il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens quali, rispettivamente, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario dell'Azienda per la Tutela della Salute;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 58 del 22 febbraio 2017 di nomina della proponente quale Direttore/Responsabile di struttura per l'attività di coordinamento aziendale dell'Area Tematica "Affari Legali in via eccezionale e provvisoria, limitatamente alla prima fase di avvio dell'Azienda per la Tutela della Salute";

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATA la predetta Deliberazione n. 58 del 22 febbraio 2017 di nomina della proponente nell'ambito della quale sono stati conferite alla proponente, tra gli altri, funzioni di supporto alla Direzione strategica nei processi di armonizzazione e omogeneizzazione delle procedure gestionali, amministrative e organizzative mediante la proposta di Regolamenti, programmi e Direttive finalizzate ad assicurare l'integrazione di funzioni e attività;

PREMESSO che questa amministrazione, con deliberazione n.1353 del 24-10-2016, sospendeva dal servizio, in via cautelare, il dipendente- omissis- in esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Cagliari, n.7457/2015 R.N.R. del 27-06-2016, con la quale se ne disponeva l'interdizione dall'esercizio dell'ufficio pubblico presso qualsiasi struttura del S.S.N. per la durata di un anno;

ATTESO CHE nei confronti dell'interessato veniva attivato un procedimento disciplinare con nota prot. n.2016/130410 del 12-12-2016 e sospeso ai sensi dell' art. 55-ter D.lgs 165/2001;

ATTESO altresì, che la Procura della Repubblica del Tribunale di Cagliari, con provvedimento n.2017/457 del 10-03-2017, ne chiedeva successivamente il rinvio a giudizio per i delitti di cui all'ordinanza interdittiva, accolta dal GUP in data 14 luglio 2017, e che l'ATS Sardegna nella medesima udienza si è costituita parte civile;

CONSIDERATO che il sanitario risulta imputato dei reati di cui agli artt. 328, 591, 640 c.p.p. e 55-quinquies D.lgs 165/2001;

VISTO l'art 10 del C.C.N.L. 6-05-2010 che prevede una deroga alla durata originaria della sospensione " *quando l'azienda ritenga che la permanenza in servizio del dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque per ragioni di opportunità ed operatività dell'amministrazione stessa ".*

VISTE le note prot. n. 2017/60317 del 10/07/2017 e n. 2017/253591 del 14-07-2017 del direttore del Dipartimento di Salute Mentale nelle quali lo steso comunica di non ritenere opportuno che il dipendente, in pendenza di giudizio, rientri in servizio;

CONSIDERATO che il sereno affidamento al servizio sanitario pubblico sia un bene da assicurare e da salvaguardare nell'interesse degli utenti/paziente che degli stessi sanitari operanti nella struttura del dipendente imputato;

PRESO ATTO pertanto, che i comportamenti censurati e descritti nei provvedimenti giurisdizionali, per la loro notevole gravità si appalesano incompatibili con la riammissione in servizio del sanitario, in quanto la sua presenza arrecherebbe un pregiudizio diretto ed immediato alla credibilità dell'azienda nei confronti dell'utenza e dei pazienti parte offesa compromettendo la serenità ambientale necessaria;

RITENUTO perciò, di dover sospendere dal servizio, in via cautelare, il dipendente- omissis- ai sensi dell' art. 55-ter, primo comma, D.lgs 167/2001 e dell'art. 10 C.C.N.L. 6-05-2010 per tutte le motivazioni sopra esposte che si richiamano integralmente, per la durata di anni due, posto che la sospensione deve essere condizionata alla permanenza delle esigenze cautelari in ragione dell'andamento del processo penale, le stesse saranno oggetto di verifica biennale da parte dell'azienda, che ne decreterà il termine qualora le esigenze poste a fondamento non risultino più attuali;

PROPONE

Per i motivi esposti in premessa, ai quali si fa espresso ed integrale rinvio:

di disporre la sospensione dal servizio, in via cautelare, del dipendente- omissis- ai sensi dell' art. 55-ter, primo comma, D.lgs 167/2001 e dell'art. 10 C.C.N.L. 6-05-2010, per tutte le motivazioni sopra esposte che si richiamano integralmente, per la durata di anni due, posto che la sospensione deve essere condizionata alla permanenza delle esigenze cautelari in ragione dell'andamento del processo penale, le stesse saranno oggetto di verifica biennale da parte dell'azienda, che ne decreterà il termine qualora le esigenze poste a fondamento non risultino più attuali;

di dare incarico al servizio del personale di comunicalo al sanitario per la decorrenza iniziale, mentre per quella finale si rinvia alla durata stabilita per legge, salva revoca del provvedimento come stabilito nelle premesse;

di trasmettere copia del presente provvedimento all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e Assistenza Sociale;

IL SOGGETTO PROPONENTE
Dott. Paolo Tecleme

TECLEME PAOLO Firmato digitalmente da TECLEME PAOLO
Data: 2017.07.26 13:08:03 +02'00'

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

1) di disporre la sospensione dal servizio, in via cautelare, del dipendente- omissis- ai sensi dell' art. 55-ter, primo comma, D.lgs 167/2001 e dell'art. 10 C.C.N.L. 6-05-2010 per tutte le motivazioni sopra esposte che si richiamano integralmente, per la durata di anni due, posto che la sospensione deve essere condizionata alla permanenza delle esigenze cautelari in ragione dell'andamento del processo penale, le stesse saranno oggetto di verifica biennale da parte dell'azienda, che ne decreterà il termine qualora le esigenze poste a fondamento non risultino più attuali;

ATSSardegna
Azienda Tutela Salute

2) di dare incarico al servizio del personale di comunicare il presente provvedimento all'interessato per la decorrenza iniziale del provvedimento stesso;
3) di trasmettere copia del presente provvedimento all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e Assistenza Sociale;

La presente Deliberazione si compone di nn. 4 pagine.

IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano

Moirano Fulvio
Firmato digitalmente da Moirano Fulvio
Data: 2017.07.27 13:26:55 +02'00'